

All'ogo il preventivo di fattura redatto secondo i minimi tariffari, con un ulteriore ribasso del 20% (così come in primo grado).

Cordiali saluti

avv. Michelangelo Vitale

Da: "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

A: nicelangelovitale@pecavvpa.it

Cc:

Data: Mon, 15 May 2017 12:26:47 +0200 (CEST)

Oggetto: Atto di citazione in appello proposto da Di Corrado Angela e Bonanno V.zo Walter, Bonanno G.ppe James, Bonanno Ivan Alessandro

> Preg.mo avvocato, questo Comune intende procedere al ricorso in appello promosso dai signori Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro. Pertanto, con la presente si chiede di trasmettere in breve tempo il preventivo di spesa che dovrà essere proposto in ribasso di almeno il 5% rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, oltre il rimborso di una percentuale del 10% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2 del medesimo D.M., in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della disciplina inerente al conferimento degli incarichi legali approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016. Si allega copia dell'atto di citazione in appello. Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

Avv. Michelangelo Vitale
 Via Architetti Basile n. 8 - 90036 Misilmeri (PA)
 Part. I.V.A.06394860826
 C.F.: VTL MHL 74C17 G273M

Giudizio ex art. 702 quater c.p.c.
 Corte d'Appello di Palermo
 Comune di Misilmeri c/ Di Corrado + 3
valore euro 500.000,00
 (Tab. 2 D.M. 55/2014; minimo tariffa -
 ulteriore 30%)

diritti

	<i>Spese e somme non imponibili</i>	<i>Competenze e somme imponibili</i>
fase di studio		1.463,00
fase introduttiva		850,50
fase trattazione		1.176,00
fase conclusiva		2.432,50
<i>totale 1</i>	0,00	5.922,00
Rimborso spese generali (10% su € 5.922,00)		592,20
C.P.A. (4% su € 6.514,20)		260,57
I.V.A. (22% sull'imponibile di € 6.774,77)	1.490,45	
<i>totale 2</i>	1.490,45	6.774,77

Totale complessivo € 8.265,22

ritenuta d'acconto € 1.302,84

Netto a pagare € 6.962,38

Oltre spese borsuali documentate

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo alla resistenza all'atto di citazione promosso dai sigg.ri Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro innanzi alla Corte di Appello di Palermo.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

●Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 17.03.1974, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 221, C.F.: VTLMHL 74C17 G273M, Partita IVA: 06394860826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso dai sigg.ri Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro innanzi alla Corte di Appello di Palermo;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, per l'evidente consequenzialità e complementarità del giudizio in parola, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Michelangelo Vitale, cui affidare l'assistenza legale per resistere all'atto di citazione promosso dai sigg.ri Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro innanzi alla Corte di Appello di Palermo, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza all'atto di citazione promosso dai sigg.ri Di Corrado Angela, Bonanno Vincenzo Walter, Bonanno Giuseppe James e Bonanno Ivan Alessandro innanzi alla Corte di Appello di Palermo;

Art. 2) Il valore della causa è fino ad € 500.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 8.265,22, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti

che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

Studio Legale Varisco – Fiore

Via Sammartino n. 6/8, Cap. 90141 Palermo

Tel. 091-50.73.339 - Fax 091-619.53.888


ignaziofiore@pecavvpa.it

studiolegalefiore@gmail.com

A1

Avv. Ignazio Fiore
Avv. Giuseppe Varisco
Avv. Claudia Marino
Avv. Salvo Cangialosi
Avv. Simona Rizzo
Avv. Annunziata Palletta
Avv. Raffaella Fichera
Avv. Laura Valdesi
Dott. Salvatore Ricca
Dott.ssa Carla Schillaci

COMUNE DI MISILMERI		
★	09 MAG. 2017	★
PROT. N. <u>14568</u>	CAT.	
FASC. <u>14568</u>	RISP.	



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

La Sig.ra **DI CORRADO ANGELA** (C.F. DCRNGL66A62F2460) nata a Palermo il 22.01.1966, il Sig. **BONANNO VINCENZO WALTER** (C.F. BNNVCN90P09G273M) nato a Palermo il 09.09.1990, il Sig. **BONANNO GIUSEPPE JAMES** (C.F. BNNGPP92L23G273O) nato a Palermo il 23.07.1992 ed il Sig. **BONANNO IVAN ALESSANDRO** (C.F. BNNVLS97L17G273V) nato a Palermo il 17.07.1997 rappresentati e difesi dall'Avv. **IGNAZIO FIORE** (C.F. FRIGNZ79M13I533B; PEC: ignaziofiore@pecavvpa.it; Fax: 091.61.97.235) del Foro di Palermo, tutti elett.te dom.ti ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Palermo, Via Sammartino n. 6-8 (Cap. 90141), giusto mandato apposto in calce al presente atto

(Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. - Pec ignaziofiore@pecavvpa.it – fax 091.619.53.88)

- Appellante -

CITA

Il **COMUNE DI MISILMERI** (C.F. 86060450824; P.IVA 02403880822), in persona del Sindaco, quale legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1860, civico n. 26, (Cap. 90036) (Pec: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it - Fax 091.873.33.84)

- Appellato -

A COMPARIRE

Innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, all'udienza del **15.09.2017**, ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute, con invito a costituirsi fino a venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme stabiliti dagli artt. 342 e 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze

Handwritten signature and notes in the bottom right corner.

- In data 10.04.15, con nota prot. n. 4310, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo, a seguito di specifica richiesta a mezzo pec da parte della Sig.ra Di Corrado Angela (odierna appellante), attestava formalmente che il "TITOLO" presentato ai fini della trascrizione immobiliare era composto dai seguenti documenti:

1. Ordinanza di ingiunzione di demolizione delle opere edilizie eseguite n. 91 del 23.06.1992 – prot. 9560 emessa dal Comune di Misilmeri;

2. Verbale di inadempienza all'ordine di demolizione n. 1145/P.M. del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Misilmeri, notificato alla parte il 05.10.1992 (*Cfr. Doc. 9 e 10 – richiesta a mezzo pec e nota prot. 4310 - allegati al ricorso*).

- Orbene, tali atti, erroneamente considerati titolo trascrivibile per l'acquisizione gratuita del diritto reale al patrimonio comunale, costituiscono in realtà meri atti prodromici (e/o propedeutici) all'emanazione di un formale provvedimento amministrativo di acquisizione e non sono in alcun modo ascrivibili ad alcuna delle categorie (**peraltro tipiche e tassative**) di atti soggetti a trascrizione ai fini immobiliari ex art. 2643 c.c.

(Cfr. Doc. 7 e 8, quadro D, ove si evince che "il titolo trovasi allegato alla nota del 24.01.1994" e Doc. 10b ove, invece, si evidenzia la carenza del suddetto provvedimento acquisitivo e l'avvenuta trascrizione sulla base dell'Ordinanza n. 91 e del Verbale n. 1145/P.M., allegati al ricorso).

- Ciò premesso, innanzi al giudice di *prime cure* parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della trascrizione immobiliare di cui sopra, in quanto fondata su titoli -ordinanza di ingiunzione di demolizione e verbale di inadempienza- inidonei ai sensi di quanto disposto dall'art. 2643 c.c., nonché contrari del principio di tassatività ivi sancito.

- Con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2017 si costituiva in giudizio il Comune di Misilmeri, il quale, in via preliminare, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice adito e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, ed in subordine, chiedeva il rigetto delle domande *ex adverso* formulate da controparte, asserendo, erroneamente, l'idoneità dei titoli di cui in premessa e la conseguente legittimità della trascrizione operata sulla scorta dei medesimi.

- All'udienza del 03 aprile 2017 il Giudice, Dott. Roberto Rezzonico, verificata la regolarità del contraddittorio, si riservava sulle istanze istruttorie delle parti.

- Con ordinanza del 04 aprile 2017, il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Misilmeri ed accoglieva le ulteriori eccezioni *ex adverso* formulate dall'Ente Comunale.

immobiliare di cui in oggetto, sopperendo così alla carenza di un provvedimento mai emesso ed in ordine al quale, ad oggi, non è dato comprendere quali siano le ragioni ostative all'adozione.

- Il Tribunale, così statuendo, ha, dunque, finito per operare una inesatta e non rispondente interpretazione del quadro normativo, svuotando di significato e di ratio non solo l'art. 31 del D.P.R. 380/01 ma, altresì, lo stesso art. 2643 c.c., quale norma cardine in materia di trascrizione immobiliare.

- Come si è già avuto modo di evidenziare in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la trascrizione costituisce la più importante forma di pubblicità legale nel nostro ordinamento. Essa rappresenta, infatti, il mezzo attraverso il quale si rendono note ai terzi le vicende giuridiche connesse a determinate categorie di beni.

- All'uopo, l'art. 2643 c.c. individua l'obbligo della trascrizione per una serie precisa e puntuale di atti relativi a beni immobili o diritti immobiliari.

- Ebbene, dal principio di tassatività sancito dalla suddetta norma discende, quale logico corollario, che non tutti gli atti siano idonei, né astrattamente né formalmente, a costituire valido titolo ai fini della trascrizione ma che, piuttosto, gli effetti dichiarativi di tale forma di pubblicità possano essere esplicitati solo da precisi atti, puntualmente elencati all'interno dell'impianto codicistico dagli artt. 2643 e ss. c.c.

- Ciò premesso, non si comprende, dunque, sulla base di quali considerazioni giuridiche e/o normative il Giudice di *prime cure* abbia ritenuto non necessaria l'emanazione di un provvedimento di formale acquisizione da parte dell'Ente, attesa non solo la sua espressa rilevanza ai fini trascrittivi ma stante, altresì, che l'insopponibilità della stessa viene ben evidenziata dal nostro ordinamento, che distinguendo gli atti aventi natura costitutiva da quelli aventi natura certificativo/dichiarativa, ne sottolinea in modo inequivocabile la diversità di funzione.

- In altri termini, se l'efficacia costitutiva esplicitata da taluni atti ha quale fine quello, appunto, di costituire ovvero creare un diritto, funzione della pubblicità dichiarativa è, invece, quella di assicurare la conoscibilità dell'atto e di renderlo opponibile a terzi.

- Trattasi, pertanto, di funzioni diverse la cui eventuale assenza non può essere sopperita dall'esistenza dell'altra.

- In senso conforme pare, peraltro, porsi la giurisprudenza di merito, la quale, conformemente ad un indirizzo maggioritario ormai consolidato, asserisce che *“Le trascrizioni illegittime sono quelle eseguite al di fuori dei casi tassativamente contemplati dalla legge che, pur non essendo improduttive di effetti giuridici, possono*

- Così argomentando, il Tribunale di Termini Imerese, da un lato, riconosce che il provvedimento di formale acquisizione -seppur doveroso e ad oggi ancora emanabile da parte dell'Ente- non risulta essere mai stato emesso e, dall'altro, sovvertendo erroneamente le logiche ed i principi generali sanciti dal nostro ordinamento in materia di trascrizione immobiliare, estende un'efficacia dichiarativa ad atti che tale efficacia non possiedono, attribuendo – in ultima analisi- forza sanante ed assorbente ad un provvedimento la cui *ratio*, lungi dall'essere quella di coprire il *deficit* di adeguatezza di atti meramente prodromici, si traduce nel consentire la concreta immissione in possesso e nella costituzione di un titolo valido ai fini della trascrizione, ponendosi, dunque, quale provvedimento conclusivo di un iter amministrativo più complesso e costituito da molteplici e differenti atti, ognuno avente efficacia ed effetti distinti, tutti necessari (e mai alternativi).

- Il Giudice di *prime cure* avrebbe, pertanto, dovuto interrogarsi sul perché, attesa l'asserita legittimità dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile di cui in oggetto, il **Comune di Misilmeri non abbia provveduto a fornire la necessaria certezza giuridica ad un percorso acquisitivo che risulta ancor oggi deficitario dell'emanazione di un provvedimento di formale acquisizione**: provvedimento in ordine al quale non è dato comprendere quali siano le cause ostative alla sua emanazione e dal quale potrebbero, per converso, evincersi ulteriori e più pregnanti lacune procedurali.

- Non pare, infatti, possa aprioristicamente escludersi che dall'emanazione del provvedimento di acquisizione formale al patrimonio comunale, il quale sintetizza l'intero iter procedimentale seguito dall'Amministrazione, vengano in auge lacune provvedimentali idonee ad inficiare la titolarità del bene in capo al Comune ed a legittimare, per converso, l'acquisto del diritto di proprietà in favore degli odierni appellanti in virtù del possesso continuato per vent'anni sul bene immobile di cui in oggetto. Corre l'obbligo di precisare, peraltro, che, in presenza del suddetto possesso ventennale, neppure l'eventuale mancanza di concessione edilizia (addotta da controparte) può valere quale causa impeditiva all'acquisto per usucapione.

- Ciò premesso, ne consegue, dunque, che proprio in capo al summenzionato **deficit provvedimentale** si appunta l'interesse ad agire dei soggetti ricorrenti, nonché odierni appellanti.

- Più precisamente, la dichiarazione di illegittimità della trascrizione di cui in oggetto avrebbe per gli odierni appellanti la concreta utilità di condurre ad un rinnovo dell'iter amministrativo seguito ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio del bene

- Ciò posto, contrariamente a quanto statuito in Ordinanza ed in linea con la finalità delle disposizioni normative menzionate, il Tribunale di Termini Imerese avrebbe più correttamente dovuto riconoscere l'interesse ad agire degli odierni appellanti, innanzitutto, in quanto portatori di un interesse opposto e contrario alla trascrizione, ovvero quali soggetti contro i quali la trascrizione viene eseguita e nei confronti dei quali l'illegittimità della stessa ha determinato un concreto pregiudizio -consistente nella perdita del bene immobile di cui in oggetto- ed in secondo luogo, giacché destinatari diretti degli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti amministrativi summenzionati.

3. IN ORDINE ALLA TEMERARIETÀ DELLA LITE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C. ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA L'INFONDATEZZA DELL'AZIONE ED INSUSSITENZA DELLA CONFIGURABILITÀ DI UNA FORMA DI ILLECITO PROCESSUALE.

- L'impugnata Ordinanza deve parimente ritenersi censurabile nella parte in cui il Giudice di *prime cure* ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per condannare parte ricorrente, nonché odierna appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore del Comune di Misilmeri della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo, quale **sanzione giudiziale** rivolta alla parte per il supposto abuso degli strumenti apprestati dal sistema processuale.

- Orbene, com'è noto, il legislatore con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. ha inteso introdurre una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, attraverso la condanna del soggetto che risulti agire o resistere in giudizio con mala fede e/o colpa grave al pagamento in favore della controparte di una somma avente natura di pena pecuniaria.

- La norma in parola mira, quindi, a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale nonché quelle suscettibili di ledere il principio, costituzionalmente garantito dal comma 2 dell'art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, rinvenendo quale *ratio* quella di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giudiziario attraverso il deflazionamento del contenzioso c.d. ingiustificato.

- Da quanto appena precisato consegue che la condanna per responsabilità processuale aggravata, ovvero per lite temeraria, quale sanzione all'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo, invece, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza o della ignoranza,

- Del resto il recentissimo CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE, registratosi in merito alla questione trattata ed ampiamente riconosciuto dalle stesse parti nei propri atti processuali, rappresenta elemento autonomamente sufficiente (e dirimente) ad escludere qualsivoglia tesi sul contenzioso ingiustificato, poiché ad essa ontologicamente incompatibile.

- Per di più detto elemento depone in senso contrario, sempre a tutela della necessità di un virtuoso evolversi del formante giurisprudenziale su tali temi, con ogni conseguente effetto in punto di statuizioni di spese di lite, le quali avrebbero più correttamente suggerito – quantomeno - una loro integrale compensazione, di cui ivi si invoca subordinatamente la riforma.

CONCLUSIONI

Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla Sig.ra Di Corrado Angela, dal Sig. Bonanno Vincenzo Walter, dal Sig. Bonanno Giuseppe James e dal Sig. Bonanno Ivan Alessandro contro il Comune di Misilmeri andava integralmente accolto avendo parte ricorrente, odierna appellante, evidenziato e comprovato l'illegittimità della trascrizione immobiliare eseguita in favore dell'Ente, in quanto fondata su un titolo non idoneo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2643 c.c. e dall'art. 31 del D.P.R. 380/01, e non avendo, per converso, controparte provato alcunché potesse smentire l'altrui pretesa.

Indubbio ed indiscusso è, infatti, il dato fattuale dell'assenza (ingiustificata) del provvedimento di formale acquisizione, unico titolo idoneo ai fini della trascrizione testé menzionata.

Per ciò che attiene alla fondatezza della domanda ed all'interesse ad agire di parte ricorrente, parimenti palese e comprovato risulta essere l'interesse di controparte ad una declaratoria di invalidità e/o nullità della trascrizione, stante il pregiudizio derivante agli odierni appellanti dall'illegittima esecuzione della trascrizione in favore del Comune, a discapito del diritto reale dagli stessi vantato.


L'appellata Ordinanza, opererebbe, peraltro, quale precedente giurisprudenziale assai allarmante, poiché (per il futuro) dando seguito all'argomentazione del Tribunale, "i provvedimenti acquisitivi al patrimonio" finirebbero per divenire "atti superflui" (di fatto inutili), stante l'invocata efficacia sanante attribuita agli atti ad esso presupposti, così come parimenti abrogata tacitamente risulterebbe la norma di cui all'art 31 del D.P.R. 380/01, ed in ultima analisi, gravemente leso il principio di tassatività ex art. 2643 c.c.

E' paradossale che parte ricorrente, avendo sollevato dette censure, anche nella prospettiva di esigere il rispetto del principio del "buon andamento" della P.A.,

MANDATO

I sottoscritti **ANGELA MARIA DI CORRADO** (C.F. DCRNLM62M44G273P) nata a Palermo il 04.08.1962, **VINCENZO WALTER BONANNO** (C.F. BNNVCN90P09G273M) nato a Palermo il 09.09.1990, **GIUSEPPE JAMES BONANNO** (C.F. BNNGPP92L23G273O) nato a Palermo il 23.07.1992 e **IVAN ALESSANDRO BONANNO** (C.F. BNNVLS97L17G273V) nato a Palermo il 17.07.1997 nominano e costituiscono loro difensori nel procedimento contro il Comune di Misilmeri, in ogni fase e grado del presente procedimento, compresa la fase stragiudiziale, quella esecutiva e le eventuali opposizioni, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, chiamare in causa terzi, rinunciare ai procedimenti, e di farsi sostituire occorrendo, l'Avv. Ignazio Fiore (C.F. FRIGNZ79M13I533B) ed eleggono domicilio presso il suo studio di Palermo, Via Sammartino n. 6, Cap. 90141. Ai fini del compenso professionale viene concordato che verrà applicata la tabella dei parametri vigente *ex lege* al valore medio. Dichiarano di essere stati informati ai sensi dell'art 4, co.3 del d. lgs. N. 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e/o di negoziazione assistita ivi previsti e dei loro benefici fiscali *ex lege*. Dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs 196/03 e di avere prestato espressamente e liberamente il proprio consenso al trattamento di tutti i propri dati personali per i fini connessi all'espletamento del presente mandato e per i fini consentiti dalla legge.


Sig.ra Angela Maria Di Corrado




Sig. Vincenzo Walter Bonanno



Sig. Giuseppe James Bonanno




Sig. Ivan Alessandro Bonanno



Vera e autentica la superiore firma

Avv. Ignazio Fiore





RELATA DI NOTIFICA


Io sottoscritto Avv. Ignazio Fiore, con studio in Palermo, Via Sammartino n. 6, in base alla Legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 9 dicembre 2010, previa iscrizione al n. 144 del mio registro cronologico,

HO NOTIFICATO

Al **COMUNE DI MISILMERI** (C.F. 86000450824; P.IVA 0203880822), in persona del Sindaco, quale suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1860, civico n. 26, Cap. 90036, **copia conforme all'originale dell'atto di citazione in appello ed il mandato ad litem** apposto in calce allo stesso, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. 76761170565-7** spedita dall'ufficio postale Palermo 33, in data **04.05.2017**, corrispondente a quella del timbro postale.



Avv. Ignazio Fiore




MITTENTE
AVV. IGNAZIO FIORE
VIA SAMMARTINO, 6
90141 PALERMO (PA)

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di PALERMO
n. 31 del 02/12/2010

N. 144 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

[Handwritten Signature]

Racc. N.

AG



76761170565-7

[Handwritten initials: P.F.]

Postaraccomandata

AR

100767611705657 90036

43175 90138 PALERMO 33 (P)


A)

1-PT045533

Posteitaliane



04.05.2017 10.19
Euro 007.95



COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860, N. 26

90036 MISILMERI (PA)